



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Organizzazione e Relazioni col Pubblico -

Ricevimento Ricorsi

Prot. N. ⁵⁶U.O.R.R.

Roma, 29 GEN. 2004

Ai Signori dirigenti del Consiglio di Stato

Ai Signori segretari generali dei TT.AA.RR.

Al signor segretario generale del Consiglio
di Giustizia amministrativa

Ai Signori dirigenti delle sezioni staccate
dei TT.AA.RR.

Oggetto: Circolare sul Testo Unico sulle spese di giustizia

In risposta alle richieste di chiarimenti formulate da alcuni uffici di segreteria, si trasmette in allegato la circolare sul testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia, integrata da indicazioni di carattere operativo circa gli adempimenti da seguire nelle procedure di recupero delle spese prenotate e/o anticipate in applicazione delle disposizioni predette.

Le SS.LL. sono invitate ad accertare che siano eseguiti in modo puntuale gli adempimenti preliminari (tenuta dei registri, annotazione dei dati) e che, al verificarsi dei relativi presupposti, le procedure di recupero siano puntualmente avviate e condotte a termine.

È appena il caso di ricordare che il mancato recupero riferibile all'inosservanza delle norme e delle istruzioni operative può essere causa di danno erariale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Consigliere di Stato Marcello Borioni)

**CIRCOLARE SUL TESTO UNICO DELLE SPESE IN MATERIA
DI GIUSTIZIA**

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA

- A) Contributo unificato: natura e caratteri del controllo degli uffici
- B) Chiarimenti in merito ad alcuni procedimenti da ritenere soggetti o meno al contributo unificato

PARTE SECONDA

- A) Prenotazione a debito
- B) Indicazioni operative

PARTE TERZA

- A) Riscossione ruolo
- B) Comunicazioni dei concessionari
- C) Disposizioni particolari per spese processuali

PARTE QUARTA

- A) Disposizioni in materia di spese per conto dell'erario

PARTE QUINTA

- A) Rilascio copie

PARTE SESTA

- A) Spese di spedizione, diritti ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari (art. 19-39)
- B) Disciplina delle notifiche

PARTE SETTIMA

- A) Patrocinio a spese dello Stato

ALLEGATI

- 1) Schema per il controllo;
- 2) Schema di invito alla regolarizzazione;
- 3) Nota di trasmissione ruolo e modello ruolo;
- 4) Modello registro crediti da recuperare;
- 5) Modello registro spese prenotate a debito;
- 6) Modello registro spese pagate dall'erario
- 7) Modello foglio delle notizie ai fini del recupero del credito;
- 8) Modello di lettera all'avvocatura per recupero somme.

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"- DPR 30.5.2002, n.115 (di seguito, per brevità, T.U.) si forniscono alcuni chiarimenti riguardanti le principali novità scaturenti dall'applicazione delle nuove norme, tenendo conto anche delle circolari finora emanate (n° 1696/SG del 26 giugno 2001, n° 222/S.G. del 27/2/2002, n° 497/s.g./s.p. del 14/5/2002).

Le nuove disposizioni perseguono l'intento di riordinare ed armonizzare il sistema delle spese di giustizia, modificando l'assetto normativo preesistente mediante forme di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, con conseguenziale abrogazione delle norme difformi nonché di quelle desuete.

PARTE PRIMA

A) CONTRIBUTO UNIFICATO: NATURA E CARATTERI DEL CONTROLLO DEGLI UFFICI. (ART.9, 10, 13, 14, 15, 16 T.U.).

Nel processo amministrativo il contributo unificato ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2002 "le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di segreteria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario" (art.9 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche).

L'art.15 del T.U. prevede nei casi in cui il contributo unificato sia dovuto, un controllo, a carico dell'ufficio, di natura meramente formale sui seguenti aspetti:

1. esistenza della dichiarazione sul valore della causa;
2. esistenza della ricevuta di versamento;
3. corrispondenza tra l'importo dichiarato e quello versato.

Si precisa che detto controllo deve limitarsi al semplice riscontro dell'esistenza della dichiarazione e della corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo versato.

In mancanza di dichiarazione, scatta la presunzione di valore massimo prevista dall'art. 13, n. 6.

La natura formale del controllo esclude qualsiasi responsabilità degli uffici circa la veridicità delle informazioni e dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dagli avvocati.

Considerazioni analoghe valgono per i casi di esenzione dal pagamento del contributo ove, stante la natura formale del controllo, la segreteria si limiterà ad accertare, ai sensi dell'art. 10, comma 6, T.U., che la ragione dell'esenzione risulti da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ferma restando la responsabilità dell'avvocato in ordine alla fondatezza in diritto della dichiarazione in proposito resa.

Si precisa che non è necessaria l'indicazione della specifica norma di esenzione, purché sia chiaramente indicata la materia. In caso di mancata indicazione della materia la dichiarazione è incompleta e quindi deve essere regolarizzata.

L'esito del controllo sarà riportato su apposita scheda (allegato n. 1 circolare) da inserire nel fascicolo d'ufficio unitamente alla ricevuta di versamento del contributo, ove dovuto.

Si precisa altresì che la dichiarazione, purché riferita espressamente al ricorso e sottoscritta dal difensore, può ugualmente considerarsi resa nelle conclusioni del ricorso quando sia allegata alla stessa in atto separato.

L'art. 71 delle norme di attuazione del c.p.c., come modificato dal d.l. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002 dispone che la nota di iscrizione a ruolo contenga "...l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo.."

Premesso che i dati appena menzionati devono necessariamente essere indicati nell'atto introduttivo del giudizio amministrativo per rendere possibile alla segreteria giudiziaria, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, di procedere alla riscossione coattiva nei confronti del soggetto obbligato, si ritiene che:

1. La partita IVA non è da sola sufficiente, occorrendo necessariamente, anche nel caso di persona giuridica, l'indicazione del codice fiscale.

2. In caso di mancata indicazione del codice fiscale, nell'atto introduttivo del giudizio, le segreterie giudiziarie provvederanno a richiedere l'integrazione dei dati necessari per rendere possibile la eventuale procedura di riscossione coattiva, segnalando che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e 13, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in caso di mancata comunicazione del codice fiscale o delle generalità (luogo e data di nascita) della parte ricorrente, la cennata omissione sarà oggetto di segnalazione ai competenti uffici finanziari (Agenzia delle Entrate) ai fini della applicazione, nelle forme previste dalla normativa tributaria, della sanzione amministrativa pari ad un importo minimo di Euro 103,29 fino al massimo di Euro 2.065,83.

In allegato (all. n. 2), si trasmette modello di invito alla regolarizzazione.

B) CHIARIMENTI IN MERITO AD ALCUNI PROCEDIMENTI DA RITENERE SOGGETTI O MENO AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Fermo restando che non rientra nelle attribuzioni degli uffici della giustizia amministrativa effettuare controlli o fornire indicazioni in merito alla disciplina sostanziale del contributo unificato (giudizi esenti, valore della causa, etc.) si ritiene utile prospettare i seguenti orientamenti in ordine ai sottoelencati casi

1. Procedimenti esecutivi e sommari

Relativamente a tali processi, per i quali si applica la normativa contenuta all'articolo 13, commi 2 e 3, T.U., si precisa che in essi rientrano:

- a) i ricorsi per decreto ingiuntivo, compreso il giudizio di opposizione;
- b) i procedimenti di esecuzione delle sentenze di primo grado.
- c) i giudizi di ottemperanza.

2. Atto di intervento, ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti.

Si precisa che gli stessi non sono soggetti al pagamento del contributo salvo che la loro proposizione non determini l'aumento del valore della causa. Pertanto, la parte dovrà rendere la dichiarazione anche per tali atti solo ove producano la modifica del valore della causa (articolo 14, comma 3, T.U.).

3. Ricorsi in materia di pubblico impiego.

Si precisa che rientrano in tale materia soltanto le controversie per i rapporti già costituiti, esulando dalla stessa le questioni tendenti alla costituzione dei rapporti stessi (concorsi pubblici) ovvero quelle in cui l'oggetto della controversia sia appunto l'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato.

Ciò premesso, va chiarito che, mentre per quanto attiene al pagamento del contributo, la segreteria, stante il disposto del T.U., dovrà limitarsi ad un controllo formale sulla sola esistenza della dichiarazione della ragione di esenzione, sarà invece obbligata ad una verifica di tipo sostanziale in presenza di richieste delle parti di notificazioni di atti, in virtù del fatto che, nei processi concernenti rapporti di pubblico impiego, le spese di

notificazione, ai sensi dell'art. 32 del T.U. citato, sono a carico dell'erario.

4. Leva militare.

L'esenzione si estende anche al servizio sostitutivo civile.

5. Ricorsi in materia espropriativa e ricorsi proposti dalle ONLUS.

Per tali ricorsi si ritiene dovuto il pagamento del contributo, in quanto le norme di esenzione (articoli 22 e 27-bis della tabella allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) si riferiscono esclusivamente ad atti procedimentali (di natura amministrativa) e non processuali.

6. Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione

Il pagamento del contributo unificato non è dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del T.U..

Si segnalano, a mero titolo esemplificativo, altri procedimenti di natura incidentale per i quali, in base alla ratio legis, trattandosi di procedure incidentali, non si ritiene dovuto il pagamento del contributo:

- a. *appello dell'ordinanza cautelare;*
- b. domanda di decreto cautelare presidenziale
- c. domande cautelari reiterate a seguito di fatti nuovi e sopravvenuti
- d. domanda di esecuzione di ordinanza cautelare

Nel silenzio della legge, si ritiene invece dovuto il contributo nei seguenti casi, in considerazione del fatto che nelle ipotesi di seguito indicate viene dato avvio ad una nuova fase processuale:

- a. revocazione
- b. opposizione di terzo

PARTE SECONDA

A) PRENOTAZIONE A DEBITO

A1) L'istituto della prenotazione a debito consiste nell'annotazione a futura memoria, ai fini dell'eventuale successivo recupero, di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento.

Le norme del T.U. che rilevano a tal fine si rinvengono, in particolare, nell'art. 11 (casi in cui il contributo unificato è prenotato a debito), nell'articolo 33, in tema di spese di spedizione, diritti ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, negli articoli 131-134 in tema di patrocinio a spese dello Stato, nonché negli articoli 158, 159, 161 e 162 T.U. citato.

A2) Si precisa che relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 1° marzo 2002, per i quali non vi sia stata la scelta per il regime del contributo unificato (ai sensi dell'articolo 265 del T.U.), va effettuata la prenotazione a debito dell'imposta di bollo per gli atti (ad esempio, memorie e costituzioni) forniti o prodotti dall'Avvocatura dello Stato, presentati in carta libera. Si rammenta che per tali atti la prenotazione a debito sul registro di cui alla lettera b) dell'articolo 161 del T.U. (nel modello allegato n. 5) può essere effettuata sino al momento della pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio.

A3) L'art. 158 T.U. indica per i processi in cui è parte l'Amministrazione Pubblica le spese da prenotare a debito, se a carico dell'Amministrazione.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), T.U. "l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o spese a suo carico, (sicché, a tali fini, non opera la definizione di "amministrazione pubblica" data dal D.LGS. 165/2001 all'art. 3, primo comma), va chiarito che non è compito dell'ufficio giudiziario procedere al recupero delle spese prenotate a debito e/o anticipate dall'erario, dovendo le stesse essere recuperate, ai sensi del comma terzo dell'art. 158 T.U., dalla

stessa amministrazione "in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore".

A4) Pertanto la segreteria, laddove la parte ricorrente (non statale) sia condannata alle spese, comunicherà all'amministrazione parte in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato (utilizzando il modello allegato sub 8), l'esito del giudizio e l'entità delle somme prenotate a debito e/o anticipate per ciascun ricorso. Tale adempimento, nei giudizi di primo e secondo grado graverà sulla segreteria del rispettivo organo di primo e secondo grado che ha provveduto all'annotazione delle spese negli appositi registri ivi istituiti.

A5) Si precisa in ogni caso che il registro di cui alla lettera b) dell'articolo 161 del T.U. (allegato n. 5) dovrà essere utilizzato per ogni ipotesi di prenotazione a debito, anche per i procedimenti in cui non sia parte un'Amministrazione dello Stato (ad esempio, in tema di patrocinio a spese dello Stato).

B) INDICAZIONI OPERATIVE

Al fine di agevolare gli uffici negli adempimenti correlati alla registrazione delle spese prenotate a debito e pagate dall'erario, si forniscono alcuni suggerimenti in chiave organizzativa.

Al momento del deposito degli atti soggetti a registrazione l'ufficio ricevimento ricorsi provvederà ad annotare nell'apposito registro (spese prenotate a debito - spese pagate dall'erario) l'atto depositato con la specificazione sul medesimo:

1. del numero d'ordine progressivo del registro (spese prenotate a debito- spese pagate dall'erario) su cui è annotata la spesa
2. dell'importo prenotato a debito o pagato dall'erario, specificando in quest'ultimo caso se trattasi di spesa anticipata (e quindi recuperabile) o meno.

Nel provvedere alla collocazione dell'atto all'interno del fascicolo processuale il responsabile annoterà nel foglio notizie (previsto dall'art. 280 T.U. e di cui viene allegato sub n. 7 il modello da utilizzare) i numeri d'ordine progressivi dei registri (spese prenotate a debito- spese pagate dall'erario) su cui è riportata la spesa completa dell'importo e della voce ad essa relativa.

Si segnala che ai sensi dell'art. 280 T.U. nel foglio notizie non vanno riportate le spese che sono a carico dell'erario, ossia le spese pagate dall'erario (e quindi iscritte nel relativo registro) che non sono recuperabili (si veda ad es. quelle previste dal già citato art. 32) ma solo quelle che possono essere eventualmente recuperate, e quindi solo le spese anticipate dall'erario (es. spese ex art. 131, 4° comma) e le spese prenotate a debito (es. spese ex art. 131, 2° c. o art. 158).

PARTE TERZA

A) RISCOSSIONE RUOLO

Gli uffici provvederanno alla formazione e alla tenuta del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 161 del T.U. (registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito) secondo la modulistica in allegato (sub 4) alla presente circolare redatta in modo da assicurare la tendenziale corrispondenza fra l'insieme dei dati annotati ed il successivo ruolo che sulla base di essi verrà formato.

Alla presente circolare viene allegato anche il modello del ruolo da utilizzare (allegato n. 3).

Ciascuna struttura (Tar CDS) provvederà a gestire le procedure in questione (registri, codice tributo, comunicazioni concessionari, ruoli, ecc.) anche mediante l'eventuale organizzazione di un unico ufficio deputato alle incombenze previste dalla normativa. Gli uffici in ogni caso opereranno in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 321/1999.

Si segnala, in particolare, che nel ruolo (allegato 3) andranno indicati i seguenti codici entrata:

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI:

CONTRIBUTO UNIFICATO : CODICE **1D25**

INTERESSI: CODICE **1D26**

CONSIGLIO DI STATO

CONTRIBUTO UNIFICATO: CODICE **1D49**

INTERESSI: CODICE **1D50**

nonché il codice ente, dato essenziale per la procedura di riscossione coattiva.

Si informa altresì che il Consorzio nazionale concessionari richiede quale elemento necessario per l'avvio della procedura di riscossione coattiva che l'amministrazione indichi modalità, termini e organo giurisdizionale al quale ricorrere avverso le

cartelle esattoriali di iscrizione a ruolo. A tal fine si invita a far riportare nella cartella esattoriale la dicitura di cui all'allegato 3.

In caso di mancato pagamento del contributo unificato, andranno indicati nel ruolo anche gli interessi calcolati a decorrere dal giorno successivo al compimento di un mese dalla ricezione da parte del debitore escusso dell'invito al pagamento.

I registri di cui all'art. 161 TU dovranno essere vidimati in ogni pagina dal dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro. In concreto ciascun registro sarà vidimato dai dirigenti preposti ai servizi di segreteria:

- a) delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
- b) delle sezioni del Tar Lazio, salvo che non si ritenga di istituire registri unici per il medesimo Tar;
- c) dei Tribunali amministrativi regionali, nonché delle sezioni staccate

B) COMUNICAZIONI DEI CONCESSIONARI

Tutte le comunicazioni dei concessionari vanno annotate progressivamente nel registro di cui alla lettera c) dell'art.161 del T.U.

Le vicende successive, relative al recupero del credito, verranno annotate nel registro a seguito delle comunicazioni periodiche inviate dall'ufficio della riscossione.

È stata segnalata da alcuni TT.AA.RR. la difficoltà di individuare, sulla base delle comunicazioni del concessionario, il ricorso cui correlare il pagamento del contributo unificato eseguito presso gli sportelli bancari utilizzando il modello F23.

Al riguardo, l'Ascotributi ha dato assicurazione che provvederà ad emanare le direttive necessarie affinché i prospetti di pagamento contengano tutte le informazioni utili.

Nelle more, gli uffici prenderanno gli opportuni contatti con il concessionario territorialmente competente, al fine di ricevere le necessarie indicazioni per correlare i pagamenti già eseguiti ai relativi ricorsi.

C) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SPESE PROCESSUALI

Va ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 228 e 287 T.U., per i crediti erariali relativi a spese processuali, fino all'emanazione del regolamento con cui sono determinati gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento (con conseguente estinzione ex lege del credito), l'ufficio giudiziario non effettuerà l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento (dell'invito al pagamento) di crediti (relativi a spese processuali) di importo non superiore ad euro 16,53 (art. 12-bis DPR n. 602/1973, art. 18 d.lgs. n. 46/1999, DPR n. 129/1999, art. 80 L. n. 342/2000).

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 230 T.U., si procederà invece al discarico automatico per inesigibilità dei crediti, già iscritti a ruolo, per spese processuali di importo non superiore ad euro 25,82, laddove il primo pignoramento ad opera del concessionario risulti infruttuoso.

PARTE QUARTA

A) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE PER CONTO DELL'ERARIO

Il T.U., alla parte VI, titolo II, disciplina il pagamento delle spese per conto dell'Erario, riunendo e coordinando le disposizioni legislative e regolamentari esistenti in materia.

Tali spese andranno tutte annotate nel registro di cui alla lettera a) dell'articolo 171 del T.U. per il quale viene allegato - n. 6 - il relativo modello.

In particolare, l'art. 173, primo comma, dispone che *"Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni"*.

Negli articoli successivi è stata incorporata la normativa secondaria.

L'intera disciplina (articoli 171 - 177 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 del T.U.) prevede, in buona sostanza, un procedimento si articola in molteplici passaggi.

Nell'ottica di una semplificazione della descritta procedura regolamentare che prevede l'intervento di un intermediario (concessionario o ufficio postale), le segreterie degli organi giurisdizionali provvederanno direttamente alla liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese in questione, in analogia con quanto avviene in generale per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, secondo quanto prescritto dal regolamento di autonomia contabile della giustizia amministrativa, come già previsto dalla circolare n. 564 del 2 agosto 2002, su conforme parere di pari data del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARTE QUINTA

A) RILASCIO COPIE

Dal 1 luglio 2002, la disciplina concernente il rilascio di copie è contenuta negli articoli 266, 267, 268 e 270 del T.U..

Sino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 40 del T.U., si applicano le seguenti norme: per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 6 del T.U. (art.267). Per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto nella misura stabilita nella tabella n.7 del T.U. (art. 268); per il rilascio di copie urgenti, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 270).

Nei casi in cui occorre procedere anche al recupero dei diritti (per prenotazione a debito, nei casi di patrocinio a spese dello Stato) i relativi importi sono annotati nel registro di cui alla lettera b) dell'articolo 161 del T.U..

Si precisa che nelle materie per le quali opera l'esenzione, il rilascio della copia dell'atto necessaria per l'esecuzione o l'appello, non è soggetto né al diritto di copia forfettizzato, né al diritto di certificazione di conformità, se richiesta dalle parti processuali.

Con riguardo al costo per il rilascio delle copie conformi dei documenti e degli atti prodotti nei casi previsti dall'art.252 del T.U. (appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero impugnazione del provvedimento cautelare), limitato dallo stesso articolo al solo costo materiale di riproduzione, il rimborso materiale delle spese di riproduzione va calcolato come stabilito dalla circolare prot. 2359/SG del 25.9.2000 (Lire 500 da 1 a 5 pagine, Lire 1000 da 6 a 10 ecc.).

Si rammenta, ai sensi dell'art. 285 T.U., che:

- a) il pagamento del diritto di copia è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo, che vanno applicate sull'originale o sull'istanza;
- b) le marche vanno annullate mediante timbro a secco;
- c) dell'avvenuto pagamento deve farsi attestazione sulla copia o sul certificato;
- d) se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito, il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di rilasciare la copia.

PARTE SESTA

A) SPESE DI SPEDIZIONE, DIRITTI ED INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI (art.19-39)

Nei casi di spese determinate dall'attività di notifica, ove si versi in alcuno dei casi in cui è ammessa la prenotazione a debito, la segreteria indicherà all'ufficiale giudiziario, mediante apposita stampigliatura sull'originale dell'atto da notificare, all'uopo presentato dalla parte, il numero d'ordine del registro presso cui la relativa spesa è stata annotata.

B) DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE

L'indennità di trasferta è alternativa alle spese di spedizione dell'atto: pertanto, non è dovuta all'ufficiale giudiziario alcuna indennità di trasferta nel caso in cui questi si avvalga del servizio postale (art. 20 T.U.).

➤ notifiche a richiesta d'ufficio

All'ufficiale giudiziario non spetta il diritto unico di cui all'articolo 34 (art. 29 T.U.), né le spese di spedizione che, in quanto a carico dell'erario (art. 31 T.U.), sono versate dall'ufficio giudiziario direttamente alle Poste, mensilmente, sulla base di preesistenti accordi con tale Ente, secondo gli importi previsti dalle tariffe ordinarie. Ove per la notifica l'ufficiale giudiziario non si avvalga del servizio postale, allo stesso spetta la sola indennità di trasferta, di importo pari a quello previsto per le notificazioni a richiesta di parte (artt.31, 35, 36 T.U.). L'indennità di trasferta è liquidata ai sensi dell'art. 167 T.U., secondo le modalità previste dagli artt. 173 e ss. T.U.

➤ notifiche a richiesta dell'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione per le notificazioni e gli atti di esecuzione effettuati dagli ufficiali giudiziari a richiesta dell'amministrazione che è parte nel processo (art. 158 T.U. cit.). Tali spese, unitamente alle spese prenotate a debito ai sensi dell'articolo da ultimo citato sono recuperate dall'amministrazione stessa "in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore" secondo le modalità già descritte.

In base al disposto di cui all'art. 22 T.U., si rammenta che alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio.

➤ notifiche a richiesta di parte, nel processo del lavoro e nel patrocinio a spese dello stato

Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo unico della legge n. 319/1958, come sostituito dall'art. 10 legge n. 533/1973, le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta relativi a notificazioni a richiesta delle parti, sono a carico dell'erario nei

procedimenti in materia di controversie di lavoro, assistenza e previdenza (T.U. art. 32).

Nel patrocinio a spese dello Stato, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 33 T.U., nel caso in cui la notifica di atti a richiesta di parte non sia compiuta dagli ufficiali giudiziari contemporaneamente ad altri atti a pagamento:

- le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario ed iscritte nel relativo registro delle spese pagate dall'erario (con annotazione che si tratta di spese anticipate);
- i diritti di cui all'art. 34 sono prenotati a debito ed iscritti nel registro delle prenotazioni a debito.

I pagamenti ed i diritti prenotati dovranno essere annotati nel foglio notizie inserito nel fascicolo processuale ex art. 280 T.U. cit..

L'indennità di trasferta è liquidata ai sensi dell'art. 167 T.U, secondo le modalità previste dagli artt. 173 e ss. T.U.

Le spese di spedizione sono versate dall'ufficio giudiziario direttamente alle Poste, nelle stesse modalità già indicate per le notifiche a richiesta dell'Amministrazione.

PARTE SETTIMA

A) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (art. 74-89; 119-136)

A1) Si rammenta che in tale materia tra le spese anticipate vanno annoverate quelle relative agli onorari e spese del difensore della parte ammessa al patrocinio. In tal caso la procedura per l'anticipazione è quella descritta nella parte quarta della presente circolare, osservati gli adempimenti previsti all'82 T.U. (liquidazione dell'onorario e delle spese con decreto di pagamento dell'autorità giudiziaria, previo parere del Consiglio dell'Ordine; mandato di pagamento informatico da parte dell'Ufficio) Si rammenta altresì che tali somme vanno iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario, con annotazione che si tratta di spese anticipate ; e che, qualora si verifichi il presupposto della rivalsa da parte dello Stato descritto al successivo punto A2, le somme da recuperare iscritte a ruolo andranno annotate nel registro dei crediti da recuperare, come avviene in via ordinaria per ogni somma iscritta a ruolo.

A2) In virtù di quanto disposto dall'art. 212 T.U., nel patrocinio a spese dello Stato, la rivalsa ad opera dello Stato ai sensi dell'art. 134 presuppone il passaggio in giudicato della sentenza.

Il recupero delle spese avviene secondo le modalità previste dalla parte VII, titolo II T.U. cit. (in particolare, artt. 212, 213 ss. T.U.).

In particolare, ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U., in tali processi le spese anticipate devono essere recuperate dall'ufficio giudiziario a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio, qualora questa sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa.

Nel caso in cui la parte soccombente non sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali, l'ufficio giudiziario recupererà le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese o, comunque, nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.

La rivalsa può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente da quanto conseguito dalla parte ammessa al patrocinio.


INDICAZIONI OPERATIVE

In tali ipotesi, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, la segreteria dell'ufficio notifica **tramite ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 137 cpc**, entro un mese al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. L'invito al pagamento dovrà altresì indicare il numero di conto corrente postale da utilizzare per il versamento come di seguito indicato ed intestato: Tesoreria Centrale dello Stato Entrate Consiglio di Stato e TAR Ufficio Bilancio conto corrente postale n. 37142015.

Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, l'ufficio giudiziario procederà agli adempimenti attinenti alla iscrizione a ruolo per la procedura di riscossione coattiva, descritti nella parte III lettera A) con relativa annotazione delle somme da recuperare e degli altri dati richiesti nel registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti preposti ai servizi di segreteria sulle responsabilità connesse alla mancata attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Consigliere di Stato Marcello Borioni)



ALLEGATO N. 1



(Intestazione dell'ufficio giudiziario)

(indirizzo dell'ufficio giudiziario)

n. telefono

n. fax

indirizzo e mail

SCHEMA PER IL CONTROLLO

RICORSO DEPOSITATO PRIMA DEL 1° MARZO 2002

- VERSATA IMPOSTA BOLLO
- VERSATO 50% CONTRIBUTO UNIFICATO
- GIUDIZIO ESENTE

RICORSO DEPOSITATO DOPO IL 1° MARZO 2002

DICHIARAZIONE: SÌ / NO

- Importo contributo versato: Euro _____
- Valore controversia dichiarato: _____
- Corrispondenza tra contributo e valore: SÌ / NO
- Omessa indicazione del codice fiscale delle parti

SE CONTRIBUTO NON VERSATO

Esenzione: esiste dichiarazione? sì/no

Altre cause: _____

ew
re 7 9 GEN. 2004

ALLEGATO N. 2

SCHEMA D'INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE¹



(Intestazione dell'ufficio giudiziario)

(indirizzo dell'ufficio giudiziario)

n. telefono

n. fax

indirizzo e mail

DA NOTIFICARE A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO

Al Sig.

c/o Avv.

Oggetto: Contributo unificato. Invito alla regolarizzazione.

Si rappresenta alla S.V. che, in riferimento al ricorso n. _____, questo ufficio ha riscontrato le seguenti irregolarità:

- Omesso pagamento del contributo dovuto;
- Insufficiente pagamento del contributo versato;
- Omessa indicazione delle generalità delle parti;
- Omessa indicazione del codice fiscale delle parti;
- Omessa dichiarazione della ragione dell'esenzione.

Si invita pertanto la S.V. a voler provvedere:

- Al pagamento del contributo dovuto – pari ad Euro _____;

¹ Il presente invito deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 248 del T.U.

- Ad indicare le generalità delle parti;
- Ad indicare il codice fiscale delle parti;
- A rendere la dichiarazione della ragione dell'esenzione.

Si avverte che in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto entro il termine di un mese, si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale.

Si segnala altresì che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e 13, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in caso di mancata comunicazione del codice fiscale o delle generalità (luogo e data di nascita) della parte ricorrente, si procederà, nelle forme previste dalla normativa tributaria, all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 2.065,83.

(Luogo), addì (data)

Il Dirigente

(_____)

ew
Re 29 GEN. 2004

ALLEGATO N. 3



(Intestazione dell'ufficio giudiziario)

(indirizzo dell'ufficio giudiziario)

n. telefono

n. fax

indirizzo e mail (ove disponibile)

Prot. n.

_____ , _____

Al Consorzio Nazionale dei Concessionari della riscossione

Oggetto: procedura di riscossione coattiva ai sensi degli articoli 249 del T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

In allegato si trasmette, a norma dell'art. 2 del D.M. n. 321 del 03.09.1999, copia conforme del ruolo relativo agli importi dovuti e non versati in applicazione della normativa in oggetto richiamata.

Avvertenza: avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. L'opposizione va proposta con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria per la parte della cartella che ha per oggetto imposte.

Il dirigente

(_____)

EW
 9 GEN. 2004

ENTE CREDITORE

DESCRIZIONE _____

CODICE _____

ENTE BENEFICIARIO _____

SPECIE DEL RUOLO: ORDINARIO
 STRAORDINARIO

N° RATE: _____ 1

- (*)
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| AA = Avviso Accertamento | IP = Invito al Pagamento |
| AC = Accertamento | NO = Notifica |
| AT = Atto | OR = Ordinanza |
| DI = Decreto Ingiuntivo | PR = Protocollo |
| DM = Decreto Ministeriale | FV = Processo Verbale |
| EP = Entrata Patrimoniale | SC = Sentenza Corte Conti |
| ID = Identificativo | ST = Sentenza Tribunale |
| IN = Ingiunzione | VE = Verbale |
| SG = Sentenza | AR = Altro |

N° Progr.	DEBITORE 1= Cognome 3 = Comune di nascita 6= Indirizzo	CF = Codice fiscale 2 = None (1/2 = denominazione persone giuridiche) 4 = Sigla prov. Nascita 7= CAP	P.I. = Partita IVA * 5 = Data nascita 8 = Comune	ANN O RIF.	IMPONIBIL	CODICE ENTRATA	CODICE ENTRATA	CODICE ENTRATA	CODICE ENTRATA	SEMESTRI Data Decor. Interessi (2)	ESTREMI DEL TITOLO			ULTERIORE IDENTIFIC. (20)
						IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO		(*) Tipo	Numero o Codice (12)	Data (8)	
	CF _____ PI * dato ulteriore _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____													
	CF _____ PI _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____													
	CF _____ PI _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____													
	CF _____ PI _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____													
	CF _____ PI _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____													
TOTALE PAGINALE														
TOTALE GENERALE														

All. A (Rev. 1.00)

ALLEGATO N. 4

Registro crediti da recuperare e successive vicende del credito

NUMERO PROGRESSIVO	NOMINATIVO	CODICE FISCALE	ANNO	ESTREMI RICHIESTA PAGAMENTO	DATA DECORRENZA INTERESSI ²	ESTREMI TRASMISSIONE RUOLO AL CNC	COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO	IMPORTO AL NETTO DEGLI INTERESSI (EURO)	ESITO RECUPERO	ESTREMI ATTO DI COMUNICAZIONE ESITO RECUPERO

² Gli interessi, in caso di mancato pagamento, decorrono dalla data del deposito del ricorso o dell'atto presupposto per l'applicazione del contributo

Handwritten vertical text on the left margin: "2014 24/11/2014"

29 GEN. 2004
pw
R

ALLEGATO N. 5

**REGISTRO SPESE PRENOTATE A DEBITO
(LETTERA B) ARTICOLO 161 T.U.**

NUMERO	Estremi atto ammissione patrocinio STATO	Estremi trasmissione agli uffici finanziari	PARTE RICORRENTE		CONTROPARTE		SOMME PRENOTATE A DEBITO A TITOLO DI								NOTE
			Numero del ricorso Ed Estremi della persona fisica o dell'Ente	Estremi del patrocinante	Estremi della persona fisica o dell'Ente	Estremi del patrocinante	CONTRIBUTO UNIFICATO		IMPOSTA DI BOLLO		DIRITTI DI COPIA E DI NOTIFICA (solo per patrocinio a spese dello Stato)		IMPOSTA DI REGISTRO		
							Importo	Annotazioni	Importo	Annotazioni	Importo	annotazioni	Importo	annotazioni	

MW
RE 29 GEN. 2007

ALLEGATO N. 6

REGISTRO SPESE PAGATE DALL'ERARIO

NUMERO PROGRESSIVO	Numero ricorso e parti	Causale ³	Estremi modello di pagamento al beneficiario ⁴	SOMME PAGATE				NOTE ⁵
				AD AVVOCATI, CONSULENTI DI PARTE ED AUSILIARI DEL GIUDICE		PER NOTIFICAZIONI A RICHIESTA D'UFFICIO E A RICHIESTA DI PARTE ⁶	PER INDENNITA' TESTIMONI	
				Importo onorario al lordo delle ritenute	Importo spese	Importo	Importo	

³ Indicare materia

⁴ Indicare anche estremi del decreto di pagamento

⁵ precisare se si tratta di spese recuperabile o meno

⁶ nel processo del lavoro e nel patrocinio a spese dello Stato

ALLEGATO N. 7



Intestazione dell'organo giudiziario

Ricorso R.G. n.

FOGLIO DELLE NOTIZIE AI FINI DEL RECUPERO DEL CREDITO⁷

(Articolo 280 DEL t.u. sulle spese di giustizia)

Spese pagate dall'erario ripetibili:

<u>Numero progressivo del Registro</u>	<u>Natura</u>	<u>Importo in Euro</u>
	<u>Onorario al lordo delle ritenute ad:</u>	
	1. <u>Avvocati</u>	€
	2. <u>Consulenti di parte</u>	€
	3. <u>Ausiliari del giudice</u>	€
	<u>Spese pagate ad:</u>	
	1. <u>Avvocati</u>	€
	2. <u>Consulenti di parte</u>	€
	3. <u>Ausiliari del giudice</u>	€
	<u>Notificazioni richieste d'ufficio</u>	€
	<u>Indennità testimoni</u>	€
	<u>Altre spese⁸</u>	€

⁷ Da inserire nel fascicolo processuale

⁸ Specificare tipologia della spesa

Spese prenotate a debito:

<u>Numero progressivo del registro</u>	<u>Natura</u>	<u>Importo in Euro</u>
	<u>Contributo unificato</u>	<u>€</u>
	<u>Imposta di bollo</u>	<u>€</u>
	<u>Diritti di copia</u>	<u>€</u>
	<u>Imposta di registro</u>	<u>€</u>
	<u>Altre spese²</u>	<u>€</u>

(Luogo), addi

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

ew *de* 29 GEN. 2004

ALLEGATO N. 8



(Intestazione dell'ufficio giudiziario)

Prot. n.

All'Amministrazione

Per il tramite dell'Avvocatura distrettuale di

Oggetto: Ricorso R.G. n. . Comunicazione esito di giudizio e somme prenotate a debito e/o anticipate dall'erario (art. 158 T.U. spese di giustizia).

Si comunica che:

1. in riferimento al ricorso in oggetto indicato è stata pronunciata la decisione allegata, con condanna alle spese della parte ricorrente.
2. Le somme prenotate a debito per il ricorso in oggetto ammontano ad Euro _____;
3. Le somme anticipate dall'erario per il ricorso in oggetto ammontano ad Euro _____.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 158, n. 3 del T.U. sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, codesta Amministrazione è tenuta a provvedere a recuperare le spese prenotate a debito e/o anticipate dall'erario nel caso di condanna della parte ricorrente (non statale) alla rifusione delle spese a proprio favore.

Il Dirigente

(_____)